



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 10 aprile 2018

A tutti gli Iscritti all'Albo

Loro Sedi

Prot. n. 015/2018

Circ. n. 03/2018

Oggetto: Comunicazioni in merito al Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018

Cari colleghi,

l'IVASS in data 27 marzo u.s. ha emanato il Regolamento n. 37 recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del Codice delle assicurazioni private - CAP, introdotto dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017.

Per i dettagli sulle previsioni del Regolamento vi invitiamo a prendere visione dello stesso sul sito dell'Autorità di Vigilanza in quanto Regolamento importante per la nostra professione.

Come da precedenti comunicazioni, l'Ordine degli Attuari è intervenuto a più riprese sul tema del DDL Concorrenza e in via generale sulla situazione della Responsabilità Civile Auto in Italia, invitando a più riprese le Autorità, le Associazioni, il mondo istituzionale, il governo ad istituire un tavolo di lavoro specifico e allargato appunto a tutti gli attori interessati per trattare in maniera integrata il tema e per arrivare ad un disegno organico della normativa che lo regola.

Non solo, su quasi tutti i contenuti del DDL Concorrenza, l'Ordine degli Attuari, come noto, si è espresso criticamente a più riprese pubblicamente con comunicati stampa, in audizione al Senato e in altre sedi (trovate sul sito tutta la corposa documentazione) anche se il Governo ha poi ritenuto di procedere ugualmente; in tal senso il regolamento IVASS è una delle applicazioni normative richieste dal DDL medesimo.

Riguardo alla specifico Regolamento di cui all'oggetto, l'Ordine degli Attuari ha poi comunque partecipato attivamente alla procedura di consultazione trasmettendo all'IVASS tutti i contributi (tempestivamente inseriti sul nostro sito istituzionale, www.ordineattuari.it, che Vi invitiamo costantemente a seguire) raccolti, comprensivi di analisi di carattere tecnico e di alcune proposte di aggiustamenti di cui l'Autorità di Vigilanza, nella stesura definitiva, ha tenuto parzialmente conto, unitamente ad altri contributi provenienti da altri *stakeholders*:

Ci preme evidenziare, in particolare, come:

- sia stata modificata la definizione del premio puro da prendere come riferimento per la determinazione del livello di sconto, tenendo quindi conto dei suggerimenti dell'Ordine degli Attuari, e **non limitando quindi il concetto di premio puro alla sola componente dei sinistri "gestiti"**, questo in coerenza con le modalità di determinazione della tariffa utilizzate dal mercato;
- in linea con quanto evidenziato dall'Ordine degli Attuari e da altri *stakeholders* nella fase di consultazione, sia stata inserita la previsione che **i premi puri utilizzati per il calcolo della diminuzione percentuale media alla base della definizione dello sconto da applicare vanno calcolati "in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa"** eliminando dunque, rispetto al documento in consultazione, le problematiche connesse ad un approccio che appariva "statico" e che non permetteva di tener conto delle tecniche attuariali maggiormente diffuse per tener conto degli effetti della correlazioni tra variabili e che, non citando le tecniche utilizzate dall'impresa nella costruzione tariffaria, sembrava lasciar fuori eventuali aggiustamenti necessari per tener conto dei sinistri gravi o dell'incidenza del fenomeno della tardività;
- non si parli più, sia nel caso dello sconto di base che di quello aggiuntivo, di una percentuale minima di riduzione ("riduzione **almeno pari** alla diminuzione percentuale media..."), ma di un calcolo effettuato dalle Imprese **"in linea con la diminuzione percentuale media..."**.

L'Ordine degli Attuari ritiene quindi che, fermi tutti gli aspetti critici già espressi a suo tempo in sede di predisposizione del DDL, nella formulazione definitiva, a livello tecnico, il Regolamento risulti maggiormente coerente, nonché in linea con la sostanza espressa dalla normativa primaria, fermi restando alcuni limiti quale ad esempio quello attribuibile all' assenza di dati di mercato di riferimento per le altre tipologie di sconti che non siano quelli dell'installazione della scatola nera, peraltro limitatamente alle autovetture.

Si vuole inoltre porre l'attenzione anche sugli interventi effettuati dall'IVASS con riferimento ai compiti richiesti alla **Funzione Attuariale** in tale ambito, compiti che confermano quanto, a prescindere da ciò che prevede la normativa primaria di riferimento, la Funzione Attuariale sia considerata sempre più una Funzione **determinante**

per le Compagnie di Assicurazione, anche in ottica di tariffazione e nell'ambito delle previsioni della normativa secondaria.

In particolare, analizzando i primi due commi dell'articolo 11, che concerne gli Adempimenti e verifiche dell'impresa sugli sconti obbligatori, il Regolamento attribuisce alla Funzione Attuariale gli ulteriori compiti di verifica:

- verificare l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle modalità degli sconti oggetto del Regolamento sulla politica di sottoscrizione dell'impresa;
- valutare, in coerenza con tali criteri e modalità, l'adeguatezza dell'entità degli sconti obbligatori;
- redigere, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione nella quale descrivere le attività svolte ai fini degli adempimenti di cui sopra, indicando altresì le motivazioni sottostanti alla scelta dell'impresa e riportare all'organo amministrativo dell'Impresa le risultanze di tali attività, con separata evidenza, nell'ambito della relazione (da redigere almeno annualmente) di cui all'articolo 272, comma 8, degli Atti delegati;
- verificare, con riferimento allo sconto obbligatorio aggiuntivo (quello relativo alle provincie), la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, fornendo evidenza anche di questo nella relazione in precedenza richiamata.

Rispetto alla formulazione del documento di consultazione, le ulteriori attività richieste alla Funzione Attuariale sono state ampliate ed il suo ruolo diventa centrale anche nella valutazione dell'adeguatezza dell'entità degli sconti in coerenza con i criteri e le modalità fissati dal Regolamento, valutazione che, tenendo anche conto di quanto in precedenza osservato circa le modifiche effettuate nella versione definitiva su tali criteri e modalità, richiede assoluti livelli di professionalità ed esperienza coerenti con quelli richiesti alla Funzione Attuariale e con l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Attuari, iscrizione che per definizione fornisce le massime garanzie in tal senso anche e non solo per l'obbligo della formazione continua cui gli Attuari iscritti all'albo devono obbligatoriamente partecipare.

Come di consueto Vi terremmo aggiornati nel caso di ulteriori sviluppi sul tema, anche in relazione a prossimi futuri incontri o verifiche di mercato organizzati dall'Ordine degli Attuari.

Con i più cordiali saluti

Il Presidente
Giampaolo Greca
